



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DGSAF Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie
animali - Unità centrale di crisi

DGISAN Ufficio III - Igiene dei prodotti di origine animale



REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Assessorati alla Sanità
Servizio Veterinario

e per conoscenza

II.ZZ.SS.

CEA

ISS - Roma

Associazioni di Categoria

Loro Sedi

**OGGETTO: Chiarimenti nota ministeriale DGSAF prot. n° 11885 del 12 giugno 2013 -
sospensione test BSE per i bovini della categoria regolarmente macellati.**

Sono pervenute a questo Dipartimento richieste di chiarimento della nota di cui all'oggetto per quanto attiene:

1. il campionamento per BSE dei bovini sottoposti a macellazione differita;
2. il campionamento per BSE dei bovini sottoposti a macellazione d'urgenza;
3. l'applicazione dei controlli sulla popolazione bovina proveniente dagli SM non inseriti nella lista di cui alla decisione 2011/358/UE.

A tal riguardo si forniscono le seguenti precisazioni:

Dal 1° luglio 2013, in applicazione della Dec. 2013/76/UE e parere positivo del CNSA sono stati sospesi, al macello, i test per i capi bovini regolarmente macellati mentre sussiste ancora l'obbligo per i capi di età > ai 48 mesi delle sole categorie a rischio (morti, macellati d'urgenza e differiti) e l'attività di controllo sugli animali clinicamente sospetti per BSE.

1. Ai sensi del Reg. 999/2001/CE s.m.i. allegato III punto 2.1, gli animali macellati "in differita", abbattuti nell'ambito di un programma di eradicazione (es. TBC, BRC, etc), non rientrano, seppur di età superiore ai 48 mesi, tra gli animali della categoria a rischio di cui l'obbligo di accertamento diagnostico per BSE. Non sono esclusi dai test per BSE, invece, gli animali con segni clinici o sospetti di malattie trasmissibili all'uomo o agli altri animali.
2. Per gli animali macellati d'urgenza vi è attualmente l'obbligo di campionamento per BSE, diversamente dagli animali regolarmente macellati, per i quali invece tale obbligo non è più previsto ai sensi della Dec. 76/2013/CE. In caso di riscontro di positività al test rapido nell'allevamento d'origine del capo positivo, si applicheranno le misure di cui all'allegato VII capitolo A del Reg. 999/2001/CE in materia di identificazione di tutti gli animali a rischio, individuazione della coorte di appartenenza (considerando la progenie nel caso trattasi di femmina confermata positiva), mangimi e, normativa nazionale vigente in relazione al latte prodotto in aziende sottoposte a disposizioni di controllo per BSE.

Per quanto concerne il macello occorre ricordare che il Reg. 999/2001/CE, all'Allegato III, Cap. A, punto 6.5 stabilisce che, laddove un animale macellato per il consumo umano risulti

positivo al test rapido BSE, oltre alla carcassa risultata positiva al test, devono essere distrutte, nella stessa catena di macellazione, almeno la carcassa che precede e le due immediatamente successive a quella risultata positiva al test rapido.

Il punto 6.6 dell'Allegato III, Cap. A dello stesso Reg. 999/2001/CE, stabilisce che gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.5 laddove nel macello sia operativo un sistema che ne impedisca la contaminazione tra le carcasse.

Alla luce di quanto sopra e della mutata situazione epidemiologica, le procedure previste al paragrafo 5 "Conferma della positività" della Circolare Ministero della Sanità 600.8/BSE/66 sono da applicarsi solo ai casi di cui al successivo punto 3 della presente nota.

L'autorità competente potrà, valutando caso per caso, applicare la deroga di cui al Reg. 999/2001/CE, all'Allegato III, Cap. A, punto 6.6 verificando la corretta gestione delle procedure di cui si è dotato l'OSA per evitare la contaminazione tra le carcasse (es. congrua "separazione nello spazio" sulla catena di macellazione, utilizzo di sega e coltelleria differenziata da quella degli altri animali ecc.).

3. I controlli diagnostici per BSE, su capi bovini macellati in Italia ma provenienti dagli Stati Membri che ancora non beneficiano del nuovo sistema di sorveglianza (Bulgaria, Romania e Croazia), indipendentemente da periodi di soggiorno in Stati Membri autorizzati ad attuare la Decisione 2013/76/CE, si applicano unicamente agli animali di età >24 mesi per le categorie a rischio e di età > 30 mesi per la categoria dei regolarmente macellati. Pertanto i limiti e le condizioni sopra indicati sono da riferirsi anche per i bovini nati in Paesi Terzi, inclusa la Repubblica di San Marino.

A conclusione di quanto sopra riportato si vuole sottolineare l'importanza delle verifiche ante e post-mortem presso le strutture di macellazione al fine di poter attribuire la giusta classificazione dei capi delle categorie a rischio e l'importanza del controllo sanitario in allevamento sui capi sospetti per BSE.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Visto il Capo Dipartimento

II DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa GAETANA FERRI)

G. Ferri

Referente:

Incenzo Ugo Santucci - DGSA Uff. III
santucci@sanita.it - 06.5994.6734

Sandro Alessandra - DGISAN Uff. III
sandro@sanita.it - 06.5994.6796